

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 206}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVADEI, BALLARDINI, BARTOCCI, CASTIGLIONE,
FERRI, LENOCI, MORO DINO**

Presentata il 29 luglio 1976

Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro 2°, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo *C*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo unico della legge 28 marzo 1968, n. 340, nell'intento di sanare un'ingiustizia creata dall'articolo 13 della legge n. 1859 del 1962, per una mera dimenticanza causata dalla rapida approvazione avvenuta nelle ultimissime ore della IV legislatura, ne ha determinata un'altra assai più grave tra docenti della medesima disciplina. Infatti, ha concesso il trattamento economico e di carriera del ruolo «B» soltanto a coloro che sono in possesso di un qualsiasi titolo di studio di secondo grado, anche se molti di questi titoli non hanno indirizzo tecnico e, quindi, non sono pertinenti alla disciplina delle applicazioni tecniche, né risultano validi per specifica classe di abilitazione; esempio: maturità classica, scientifica, magistrale, ragioneria, eccetera. In tal modo si è determinata una grave ingiustizia dovuta a due diversi trattamenti economici e di carriera per insegnanti della medesi-

ma disciplina, ciò che non si è mai verificato, né trova riscontro in nessun altro ruolo di pubblici dipendenti.

Quanto sopra risulta essere in aperto contrasto:

1) con l'articolo 3 della Costituzione italiana, primo comma, il quale stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge ed hanno pari dignità sociale;

2) con l'articolo 36, il quale sancisce in modo inequivocabile che il lavoratore italiano ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del suo lavoro;

3) infine, con l'articolo 10 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sul riassetto delle carriere e retribuzioni dei pubblici dipendenti, che così recita: «I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità in modo che a parità

di mansioni corrisponda uguale trattamento economico, qualunque sia l'amministrazione o azienda di appartenenza ».

Per il punto uno, la legge n. 340 del 1968 discrimina i cittadini davanti alla legge mentre, per i punti due e tre, anche se la quantità e la qualità del lavoro prodotto dai docenti di applicazioni tecniche iscritti nel ruolo « B » è identico a quello prodotto dai colleghi collocati nel ruolo « C », la più volte citata legge n. 340 del 1968 stabilisce due diversi trattamenti economici e di carriera.

Neanche il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, applicativo della legge n. 477 del 1973, convertito in legge n. 88 del 1976, ha sanato la sperequazione in atto.

Infatti, mentre l'articolo 2 della legge n. 477 del 1973 prevede per tutto il personale docente l'istituzione di due ruoli, di cui uno nel quale vengono inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea, e l'altro nel quale sono inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, l'articolo 13 della citata legge 88 del 1976 non ha rispettato il predetto precetto collocando nel quadro II della tabella « D » annessa, docenti che insegnano una disciplina per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea. Quindi nuova discriminazione per gli insegnanti in questione, in quanto i loro colleghi, già in ruolo « B », vengono collocati nel ruolo previsto dalla Tabella « C » quadro secondo.

La normativa dello stato giuridico, inerente ai docenti di applicazioni tecniche, *ex-ruolo* « C », è stata pertanto peggiorata nella sostanza dalla citata legge n. 88 del 1976, in particolare dall'articolo 13 com-

ma secondo e terzo, il quale ha mantenuto l'accennata discriminazione operata dalla più volte menzionata legge n. 340 del 1968.

Con tale principio informativo i docenti di applicazioni tecniche sono stati nuovamente inquadrati in due ruoli diversi, anche se con parametri migliorati, ferma restando l'identità di funzione.

Per quanto sopra esposto, per motivi di giustizia e di equità, si rende necessario eliminare la situazione citata. È stata pertanto predisposta la presente proposta di legge per la quale si chiede la vostra necessaria collaborazione, nonché la sollecita approvazione onde poter dare agli interessati quel diritto negato dalla legge n. 340 del 1968, ed il requisito necessario (appartenenza al ruolo « B ») per beneficiare del disposto dell'accennato articolo 13 della legge n. 88 del 1976.

Si ricorda che un'analoga proposta di legge (la n. 321 del 1972), decaduta con lo scioglimento anticipato delle Camere, venne lungamente discussa durante la sesta legislatura e ricevette l'unanime assenso dell'VIII Commissione permanente pubblica istruzione della Camera dei deputati. Analogo assenso ricevette dal comitato pareri della V Commissione permanente della Camera nella seduta del 9 agosto 1974. Il problema giunse indirettamente anche in aula con un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari dell'arco costituzionale in data 10 marzo 1976, richiedente una rapida approvazione del provvedimento.

I proponenti, stante la natura dei fatti, la limitatezza dei riflessi finanziari, la lunga attesa degli insegnanti tanto ingiustamente trattati (peraltro in numero assai limitato) confidano nel vostro sollecito ed integrale accoglimento, che altro non è se non un tardivo atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo nella scuola media ed inquadrati nella tabella *D* quadro secondo, annessa alla legge 30 marzo 1976, n. 88, vengono estesi i benefici dell'articolo unico della legge 28 marzo 1968, n. 340, con la decorrenza stabilita dalla medesima.

ART. 2.

In applicazione dell'articolo 1 della presente legge gli insegnanti di applicazioni tecniche vengono inquadrati nella tabella *C* quadro secondo annessa alla legge n. 88 del 1976 con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

ART. 3.

Il maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in lire 145 milioni annui, dovrà essere ricercato nel fondo globale del Ministero della pubblica istruzione, compreso un possibile risparmio, o minore spesa, o utilizzando il fondo resti del Ministero stesso.